

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 1971

(96<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

**Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato: (1)**

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (387) (D'iniziativa dei senatori Avezzano Comes ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (402) (D'iniziativa dei senatori Bertone ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (507) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (535) (D'iniziativa dei senatori Masciale ed altri);

« Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette » (915) (D'iniziativa dei senatori Borsari ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (945) (D'iniziativa del senatore Schietroma);

« Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (963) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1064) (D'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1205) (D'iniziativa dei senatori Segnana ed altri);

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette » (1276) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri);

**e rinvio del seguito della discussione:**

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti per fatti attinenti alla guerra » (210) (D'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri);

PRESIDENTE Pag. 1250, 1251, 1253, 1257, 1262, 1266, 1267, 1269, 1271, 1272, 1275, 1276, 1277, 1282, 1283  
AVEZZANO COMES . . . . . 1260, 1261, 1275

(\*) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra ».

5° COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

BERNARDINETTI . . . . .	Pag. 1264, 1266, 1167
BOLETTIERI . . . . .	. . . . . 1261, 1267
BORSARI . . . . .	1255, 1257, 1267, 1268, 1269
	1270, 1271, 1277, 1282
BUZIO . . . . .	1257, 1263, 1277
DE LUCA . . . . .	. . . . . 1263
LI VIGNI . . . . .	. . . . . 1283
MASCIALE . . . . .	. . . . . 1261, 1267
SEGNANA, f.f. relatore alla Commissione . .	1251
	1253, 1255, 1257, 1270, 1271, 1282
SINESIO, sottosegretario di Stato per il te- soro .	1251, 1260, 1261, 1264, 1266, 1267, 1268
	1269, 1271, 1272, 1275, 1276, 1282
TRABUCCHI . . . . .	. . . . . 1268, 1275

La seduta inizia alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cerri, CiPELLINI, Colella, Corrias Efsio, De Luca, Fada, Ferri, Formica, Fortunati, Li Vigni, MacCARRONE Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini ed il senatore Zuccalà dal senatore Avezzano Comes.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma e Sinesio.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (387), d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (402), d'iniziativa dei senatori Bertone ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (507), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (535), d'iniziativa dei senatori Masciale ed altri;

« Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette » (915), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (945), d'iniziativa del senatore Schietroma;

« Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (963), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1064), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1205), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri;

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette » (1276), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri,

e rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale di forze armate operanti per fatti attinenti alla guerra » (210), d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes, Lucchi, Morino, Albanese, Rosa, Follieri, Scardaccione e Maier: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Bertone, Bertoli, Bonatti, Bera, Borsari, Manenti, Maris e Moranino: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Nancioni, Crollanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Latanza, Picardo, Lauro, Tanucci Nannini: « Adeguamento economico e normativo delle pensio-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

ni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Masciale, Albarello, Di Prisco, Li Vigni e Tomassini: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Borsari, Carucci, D'Angelosante, Di Vittorio Berti Baldina, Sema e Soliano: « Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette »; d'iniziativa del senatore Schietroma: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Nencioni, Tanucci Nannini, Crollanza, Dinaro, De Marsanich, Franza, Filetti, Grimaldi, Latanza, Picardo e Turchi: « Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; d'iniziativa dei senatori Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, Bosso, D'Andrea, Germanò, Arena, Balbo, Biaggi, Finizzi, Massobrio, Palumbo, Ferri, Premoli e Robba: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra »; d'iniziativa dei senatori Segnana, Montini, Venturi, Alessandrini, Colleoni, Murmura, Dalvit, Cagnasso, Morandi, Brugger e Oliva: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » e d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Zugno, Sammartino, Trabucchi, Lisi, De Luca e Del Nero: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette ».

Informo la Commissione che sono giunti altri telegrammi, tra cui quelli del Presidente dell'associazione di Bari, dal Comitato provinciale di Milano, da Benevento, tutti uguali nel testo, di indignata protesta per il provvedimento unificato al nostro esame, che aggraverebbe la situazione di ingiustizia, proteste di cui un esponente dei pensionati di guerra che si trova qui in anticamera assicura di non sapere nulla. È arrivato, peraltro, anche un telegramma da Vigevano: « Mutilati e invalidi di guerra sezione Vigevano ringraziano Commissione interessamento pensioni di guerra che sanziona grande atto giustizia sociale ». *Rara avis in gurgite vasto!*

Ritengo, invece, di dare integrale lettura di un telegramma che viene da Bologna e

che dice: « Facendo appello sensibilità Commissione, prego vivamente voler prendere in considerazione problema orfani di guerra invalidi sempre ignorati perchè una esigua minoranza e per i quali gli ultimi provvedimenti di lire 6.000 mensili risalgono alla legge n. 648 del 1950, nè se ne prevedono nel disegno di legge che sarà approvato da codesta Commissione ». È così?

SEGNANA, *f.f. relatore alla Commissione*. No.

PRESENTE. Ho letto questo telegramma perchè tutti noi, quando sentiamo parlare di orfani, accentuiamo la nostra attenzione.

Piuttosto mi chiedo se sia possibile che in tutte le provincie sia stato fatto un telegramma dal testo identico, che tutti abbiano cominciato la loro protesta con le stesse parole: « Avendo riposto piena fiducia relatore, che poi, viceversa, eccetera ». Tutto questo non è giusto.

Comunque noi procediamo nei nostri lavori indipendentemente dall'arrivo di questi telegrammi. E do la parola al sottosegretario Sinesio per una relazione introduttiva.

SINESIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, di fronte alle nuove richieste di stanziamento avanzate dalla Commissione, il Governo, al fine di andare incontro alle aspirazioni di tutte le categorie dei pensionati di guerra, ha messo a disposizione un'ulteriore somma di lire 4.500.000.000 circa, che vanno ad aggiungersi ai 70 miliardi già concessi per accordare miglioramenti economici in questo settore della pensionistica.

È da riconoscere che si tratta di uno stanziamento veramente consistente, per cui il Governo ritiene di aver compiuto il massimo sforzo e di aver fatto tutto il possibile per venire incontro agli interessati, che costituiscono una delle più benemerite categorie di cittadini, specie in un momento delicato come l'attuale. Di conseguenza, un ringraziamento va al Ministro Ferrari

Aggradi, che ha accolto con sensibilità le richieste di cui mi sono fatto portavoce.

Sulla scorta di detta disponibilità, è stato elaborato dall'apposita Sottocommissione un testo che prevede miglioramenti economici di raguardevole entità a favore degli invalidi, soprattutto per quelli affetti dalle più gravi mutilazioni, e benefici concreti anche per i congiunti dei caduti, elevando sensibilmente i trattamenti pensionistici vigenti.

Il provvedimento che è ora all'esame della Commissione può ritenersi soddisfacente sotto ogni punto di vista. A parte, infatti, i miglioramenti economici, che raggiungono punte massime di rivalutazione dei trattamenti attuali di oltre il 60 per cento, esso prevede anche, e ritengo che questo sia un fattore di ampio rilievo, una fondamentale innovazione, e cioè l'introduzione nel settore delle pensioni di guerra del sistema della scala mobile. Tale sistema viene istituito sotto forma di indennità integrativa, da applicarsi sui trattamenti pensionistici base, sia diretti che indiretti, entro una fascia di lire 32.000 mensili e con criteri simili a quelli seguiti nel campo delle pensioni ordinarie. Il che consentirà, per coloro che non fruiscono di analogo beneficio su altre retribuzioni e, quindi, traggono dalle pensioni di guerra il necessario sostentamento, l'automatico adeguamento della pensione stessa al costo della vita.

Sono state, inoltre, inserite nella nuova legge disposizioni intese a realizzare, in questo ramo della pubblica Amministrazione, un concreto e proficuo snellimento procedurale, sì da rendere notevolmente più spedita la definizione delle istanze e da assicurare la massima tempestività nell'espletamento degli adempimenti, adeguando le strutture degli uffici a moderni criteri ispirati, sempre nel rispetto della legge, a dinamismo e a senso pratico.

Sono, infatti, previste sostanziali modifiche alle varie fasi del procedimento, sia amministrativo che giurisdizionale, e vengono introdotte innovazioni, veramente radicali, direi quasi ardite, che hanno lo scopo di rimuovere al massimo ogni forma di appesantimento nell'operato degli uffici. Es-

se, mentre da un lato garantiranno l'auspicata riduzione dei tempi di esecuzione nella definizione delle istanze, dall'altro imprimeranno all'attività dei servizi, anche sotto l'aspetto qualitativo del lavoro, la maggiore efficienza funzionale.

Le concessioni delle pensioni, assegni ed indennità di guerra verranno d'ora innanzi effettuate non più con decreto ministeriale, ma con provvedimento del Direttore generale, che disporrà immediatamente, a titolo di anticipazione, la corresponsione degli assegni dovuti.

Il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra che, come è noto, procedeva per il passato all'esame preventivo dei provvedimenti, assumerà, per effetto della normativa inclusa nel disegno di legge, una diversa veste, effettuando l'esame di merito e di legittimità dopo l'emissione del provvedimento stesso e addirittura dopo che è stato iniziato, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle competenze loro spettanti. Ciò consentirà di abbreviare, in maniera indubbiamente concreta, il tempo occorrente per la corresponsione delle pensioni, fermo restando, a tutela degli interessati e della stessa Amministrazione, le garanzie attualmente previste, senza attribuire al Comitato di liquidazione configurazioni che possano comunque ritenersi o apparire in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente.

Ma ciò che riveste particolare rilievo è la norma in base alla quale si conferisce all'Amministrazione del tesoro la possibilità di procedere al riesame dei decreti oggetto di grave giurisdizionale. Come gli onorevoli senatori sanno, sono già intervenuti vari provvedimenti per cui i progetti rimasti davanti alla Corte dei conti in base alla nuova legge possono essere riesaminati. Senonchè, invece di una iniziativa personale come quella che già si è cominciato ad attuare, ora, in base alla disposizione contenuta nel provvedimento in esame, si tratterà di un diritto sancito esplicitamente, da richiedere ogni qual volta ne ricorrano le condizioni.

Tale norma è stata introdotta con la finalità di contribuire all'eliminazione dei ricorsi pendenti presso la Corte dei conti, la cui giacenza desta viva preoccupazione nell'opi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

nione pubblica, nel Parlamento e nel Governo. Buona parte di questi provvedimenti potranno essere così modificati, sia in base alle sopravvenute disposizioni legislative, sia alla luce dei nuovi indirizzi che sono andati a mano a mano affermandosi nel campo amministrativo e in quello giurisprudenziale.

Con detta eccezionale revisione potranno essere definite, in tempo relativamente breve, numeroso posizioni pensionistiche, andando così incontro ad un largo strato di cittadini i quali attendono, spesso da anni, il soddisfacimento delle loro pretese.

Nel contempo, con la nuova legge, sempre al fine di perfezionare le procedure, e, soprattutto, allo scopo di accordare agli interessati un'ulteriore formadi garanzia, viene introdotto nella legislazione delle pensioni di guerra l'istituto del ricorso gerarchico. In conseguenza, i provvedimenti adottati dal Direttore generale e quelli di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro potranno essere impugnati con ricorso al Ministro. Questo prima ancora di andare alla Corte dei conti, quindi un passaggio che dà la possibilità di intervenire senza perdersi nei meandri di una lunghissima procedura, anche pervia della scarsa disponibilità di giudici.

L'impugnativa davanti alla Corte dei conti potrà, quindi, essere esperita solamente contro i decreti emanati dal Ministro del tesoro, e, pertanto, mentre da un lato diminuirà l'afflusso dei gravami giurisdizionali presso tale magistratura, dall'altro potrà rendersi più uspedito l'esame delle pretese degli interessati con il riconoscimento dei diritti eventualmente disconosciuti in sede di prima determinazione.

Con opportune modifiche, la nuova legge prevede anche un notevole snellimento per la definizione dei ricorsi giurisdizionali, fissando in caso di decesso del ricorrente il termine di un anno per la riassunzione del ricorso da parte degli eredi e stabilendo che le conclusioni del Procuratore generale debbano essere emesse oralmente e non più attraverso il complesso sistema della forma scritta, che comporta oggi inevitabili ritardi.

Il Governo, dando il proprio senso all'ulteriore corso del provvedimento, si au-

gura di non aver deluso, sotto l'aspetto economico, le vive attese delle categorie interessate ed è certo che le innovazioni procedurali potranno veramente conferire snellezza ai servizi di questo delicato ed importante settore, rendendo l'attività dinamica ed efficace, ispirata a quel senso pratico proprio delle pubbliche Amministrazioni degli Stati più progrediti. E ciò al fine di essere in grado di poter corrispondere in maniera veramente democratica e funzionale alle aspettative dei cittadini.

Pertanto raccomando agli onorevoli senatori della Commissione finanze e tesoro di voler approvare il provvedimento nel più breve tempo possibile affinché quanto prima possa diventare legge dello Stato.

**P R E S I D E N T E .** Desidero esprimere all'onorevole Sottosegretario Sinesio, anche personalmente e non solo come Presidente della Commissione, un vivo ringraziamento, che lo prego di estendere, per la parte che lo riguarda, al Ministro del tesoro.

Mi permetto anche di sottolineare la grande agevolazione procedurale introdotta, vale a dire la facoltà per il direttore generale di disporre decreti di anticipazione. Una analoga procedura è in atto da tanto tempo, per esempio, per i titolari delle cosiddette pensioni degli Istituti di previdenza del tesoro. Si tratta, quindi, veramente di una grande innovazione la quale permetterà, nei casi che non presentino molti motivi di dubbio, di arrivare rapidamente a soddisfare la richiesta degli interessati.

Sotto un certo aspetto mi dispiace, piuttosto, che soltanto nel 1971 siamo arrivati a una decisione di questo genere. Forse nei primi tempi poteva essere eccessiva. Comunque, mi felicito della conclusione odierna anche come vecchio parlamentare (non si è mai finito di imparare...).

**S E G N A N A , f.f. relatore alla Commissione.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; il nostro collega senatore Zugno ha già svolto due lunghe, interessanti e complete relazioni: la prima nel momento in cui fu avviata la discussione dei vari disegni di legge e fu costituita la Sottocommissione in-

caricata di redigere un testo che li riassume; la seconda dopo i lavori principali e sotto un certo aspetto conclusivi effettuati da tale Sottocommissione. Le due relazioni, svolte, ripeto, in maniera assai ampia e completa, mi esimono dal ritornare sugli argomenti di carattere generale, per cui oggi mi limiterò a riferire brevemente sugli ultimi lavori della Sottocommissione e sulle intese raggiunte.

Devo innanzitutto esprimere nuovamente un senso di riconoscenza, anche a nome, ritengo, di tutti i membri della Sottocommissione, per il lavoro da lui svolto in maniera veramente egregia, straordinaria, al nostro collega Zugno, il quale ha notevolmente approfondito la materia e ha fornito un'esperienza non comune. Per cui è a lui che dobbiamo senz'altro i risultati positivi che è stato possibile raggiungere.

Come gli onorevoli colleghi sanno, su tale materia sono stati presentati numerosi disegni di legge: ad iniziativa del collega Avezzano Comes ed altri; del collega Bertone ed altri; del senatore Nencioni ed altri; del senatore Masciale ed altri; del senatore Borsari ed altri; del senatore Schietroma; del senatore Nencioni con altri colleghi; del senatore Bergamasco ed altri; di me stesso ed altri, ed infine del senatore Bernardinetti con altri colleghi.

Tutti questi disegni di legge hanno offerto spunti interessanti che sono serviti per la redazione del testo definitivo e pertanto ritengo che debba andare un giusto riconoscimento a quanti — attraverso tali iniziative — hanno dato la propria collaborazione.

Oggi viene presentato un nuovo testo che è stato elaborato dalla Sottocommissione all'uopo nominata con la collaborazione dei funzionari del Ministero del tesoro. La Sottocommissione, riunitasi per varie sedute, ha svolto un lavoro assai approfondito: basti ricordare che l'ultima riunione si è prolungata ininterrottamente per più di 4 ore. Sul testo presentato vi è una concordanza generale di tutte le parti politiche rappresentate nella Sottocommissione, ed è stata anzi raggiunta l'intesa che in sede di Commissione

non sarebbero stati presentati emendamenti che ne sovvertissero lo spirito e la lettera. Vi è anche concordanza da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, mentre minor favore è stato espresso dall'Associazione che rappresenta gli orfani e le vedove di guerra; posso dire, però, che anche la posizione di quest'ultima associazione si è ammorbidita dopo di ultimi emendamenti apportati al testo e soprattutto dopo che da parte dell'onorevole Ministro del tesoro e del sottosegretario Sinesio è stata posta a disposizione un'ulteriore somma per regolare anche la partita riguardante le pensioni indirette.

Non posso non ricordare che il provvedimento ha avuto presso la stessa Sottocommissione un *iter* abbastanza lungo, ma debbo sottolineare con soddisfazione che da uno stanziamento iniziale di qualche decina di miliardi, si è arrivati ora ad una cifra di 74 miliardi e mezzo di lire che costituisce a mio giudizio un buon risultato. Di ciò dobbiamo dare atto con soddisfazione al Sottosegretario Sinesio qui presente, che si è fatto parte diligente presso il Ministro del tesoro, e allo stesso titolare del Dicastero. Naturalmente, se avessimo voluto soddisfare a pieno tutte le istanze avanzate alla Commissione, avremmo avuto bisogno di uno stanziamento di 150 miliardi di lire; peraltro, di fronte alle attuali disponibilità (che, come ho già accennato, non sono da considerarsi notevoli), si è dovuta operare una scelta di carattere politico tenendo in maggiore considerazione il settore delle pensioni dirette rispetto a quelle indirette, soprattutto tenendo conto del fatto che un notevole numero di mutilati ed invalidi delle prime categorie, non potendo svolgere alcun proficuo lavoro, devono provvedere al mantenimento proprio e della loro eventuale famiglia con la pensione di guerra. Naturalmente dispiace dover constatare che per le pensioni indirette non si è fatto quel deciso passo che pure si sarebbe potuto auspicare; d'altronde, come ho rilevato, è stata operata una scelta di carattere politico che ha portato alla conclusione di ripartire la maggiore somma a disposizione in favore delle pensioni dirette.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

Per obiettività di informazione debbo ricordare agli onorevoli colleghi che sono rimasti aperti due piccoli problemi, il primo dei quali riguarda la trattenuta sull'accompagnatore militare da effettuare ai grandi invalidi. Il testo presentato oggi prevede l'abbuono della riduzione dell'indennità, mentre quello precedentemente elaborato stabiliva che la trattenuta per l'accompagnatore militare dovesse essere operata anche per gli invalidi di prima categoria. In questi giorni, peraltro, si sono registrati una serie di contatti soprattutto da parte dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi di guerra dell'Associazione, i quali hanno insistito presso l'onorevole Sottosegretario perchè venisse mantenuto il testo a suo tempo predisposto. Ciò per la preoccupazione che in mancanza di una trattenuta si verifici un'eccessiva richiesta di accompagnatori militari la quale potrebbe poi porre in difficoltà il Ministero della difesa nella concessione degli accompagnatori stessi. Ritengo, ad ogni modo, che in sede di discussione dell'articolo 5 potremo forse trovare una formula che dia maggiori garanzie circa l'ottenimento dell'accompagnatore militare, fissandone il diritto per tutti i grandi invalidi.

Il secondo problema che non è stato risolto dalla Sottocommissione e che era stato prospettato in particolare dal collega senatore Borsari riguarda il riconoscimento — tramite una normativa particolare — di una documentazione straordinaria per i partigiani, per coloro cioè che, avendo svolto attività in quel particolare periodo della nostra storia, ne subirono conseguenze spesso gravi per la propria salute e che ora non sono in grado di dimostrare la loro infermità appunto perchè l'attività partigiana li portava ad operare lontano dagli ospedali e quindi lontano da coloro che oggi potrebbero rilasciare la relativa documentazione ufficiale attraverso le cartelle cliniche. Tale problema è stato lasciato in sospeso e dovrà essere oggetto di discussione da parte della Commissione nella seduta odierna. Debbo poi aggiungere che lo stesso senatore Borsari aveva avanzato anche talune altre proposte che non si è ritenuto

di poter accogliere, soprattutto per quanto riguarda le percentuali che avrebbero dovuto essere inserite in una tabella. Mi risulta, però, che lo stesso collega Borsari su tale argomento ha trovato un'intesa con i rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra...

**B O R S A R I .** Personalmente posso dire ciò che penso io stesso, non ciò che pensa l'Associazione!

**S E G N A N A ,** *f.f. relatore alla Commissione.* Io ho detto che mi risulta che è stata trovata un'intesa, e doverosamente l'ho fatto presente alla Commissione.

Anche altri problemi non sono stati definitivamente risolti come avrebbero desiderato le categorie interessate, primo tra tutti quello del trattamento delle vedove dei grandi invalidi. È pur vero, però, che in merito il collega Zugno ha trovato una soluzione direi di compromesso, che penso possa lasciare abbastanza soddisfatti.

Circa il nuovo testo del provvedimento, desidero ricordarne brevemente le linee fondamentali, le quali peraltro sono già state illustrate dal sottosegretario Sinesio. In esso fanno spicco due gruppi di norme: quelle riguardanti i miglioramenti di carattere finanziario, e quindi l'aumento tabellare degli assegni e l'introduzione della scala mobile; e poi l'insieme degli articoli attinenti al miglioramento della normativa generale sulle pensioni di guerra.

Circa i miglioramenti economici, per la prima categoria della tabella C) si hanno le seguenti variazioni: i sottufficiali e militari di truppa passano da 330 mila lire a 540 mila; gli ufficiali inferiori da 379.200 a 621 mila; gli ufficiali superiori da 417 mila a 683.100 e gli ufficiali generali da 459.600 a 751.410.

Per l'ottava categoria, invece, i militari e sottufficiali passano da 99.000 a 162.000 lire; gli ufficiali inferiori da 114.000 a 186.300; gli ufficiali superiori da 124.800 a 204.930; gli ufficiali generali da 138 mila a 225.423.

La tabella F) — per citare un altro esempio — fa registrare miglioramenti per quanto riguarda il cumulo delle invalidità, alla

prima voce da 900.000 lire a un milione e mezzo e alla seconda da 600.000 lire a 1 milione 100 mila e quattrocento lire. Vi è anche un sensibile miglioramento per l'assegno complementare agli invalidi di prima categoria, che passa da 444.000 a 540.000 lire annue, mentre l'assegno speciale, sempre per gli invalidi di prima categoria, prevede somme che vanno da 720 a 84.000 lire, che sono visibili nel testo presentato.

Un miglioramento si registra anche nell'indennità di assistenza e di accompagnamento, che passa per l'invalido di prima categoria A) da 50.500 a 84.000 lire, mentre per gli altri si hanno cifre a scalare. L'integrazione della pensione dell'invalido di prima categoria per la moglie convivente e per ciascuno dei figli passa da 36.000 a 72.000 lire annue, mentre è stabilito un aumento tabellare per le vedove e gli orfani dei caduti.

Viene inoltre stabilita la corresponsione dell'indennità speciale annua, cioè la tredicesima mensilità, anche per le vedove e gli orfani di cui alla tabella L. Il trattamento alle vedove e agli orfani degli invalidi di prima categoria è previsto per tre anni nella stessa misura spettante all'invalido. Su questo argomento è opportuno precisare, anche perchè forse il testo non è proprio chiarissimo, che la volontà del legislatore è che il totale degli assegni cui ha diritto l'invalido sia mantenuto per tre anni alle vedove e agli orfani.

Le decorrenze dei benefici sono state stabilite per gli invalidi di prima categoria per il 50 per cento al 1° luglio 1971 e per il restante 50 per cento al 1° luglio 1972; per le pensioni dalla seconda all'ottava categoria per il 30 per cento dal 1° luglio 1971, per un altro 30 per cento dal 1° luglio 1972 e per il residuo 40 per cento dal 1° luglio 1973; per le pensioni indirette, per il 40 per cento dal 1° luglio 1971, per il 20 per cento dal 1° luglio 1972 e per il 40 per cento dal 1° luglio 1973.

Per quanto riguarda le nuove procedure, non ritengo di dover aggiungere alcunchè a quanto già illustrato dal sottosegretario Sinisio. Ricorderò comunque in particolare la miglior normativa stabilita per quanto riguarda gli assegni di cumulo, che rende mag-

giore giustizia a coloro che hanno subito più invalidità.

È stato inoltre inserito nel disegno di legge un emendamento in base al quale i grandi invalidi possono ottenere su richiesta l'accompagnatore militare. Sarei dell'avviso che questo emendamento potrebbe essere ulteriormente modificato nel senso che i grandi invalidi hanno diritto su richiesta ad ottenere l'accompagnatore militare.

Un'altra importante innovazione è quella relativa al riconoscimento della qualifica di orfano di guerra non soltanto ai figli dei grandi invalidi nati prima dell'evento debilitante, ma anche ai figli nati dopo.

È stata inoltre inserita una norma che ritengo assai interessante: l'esenzione dal servizio militare del primogenito o del figlio unico dell'invalido di prima e seconda categoria. Allo stato attuale esisteva invece solo la possibilità per il Ministero della difesa di esonerare i figli di questi invalidi; all'atto pratico, negli ultimi tempi si è però verificato, dato il numero piuttosto ridotto delle classi chiamate alla leva, che questo beneficio non fosse accordato.

Il disegno di legge prevede altre importantissime innovazioni, già illustrate dal rappresentante del Governo, che riguardano lo snellimento delle procedure, prima tra le quali il richiamo dei ricorsi giacenti presso la Corte dei conti e la possibilità di riesaminarli presso il Ministero, e la facoltà attribuita al Direttore generale di concedere per decreto l'inizio del pagamento della futura pensione, stabilita in sede burocratica, senza attendere il parere del Comitato di liquidazione, con l'intesa che, qualora quest'ultimo non dovesse dichiarare concedibile la pensione, quanto è già stato dato all'interessato come anticipazione viene abbonato. Sono state infine stabilite nuove disposizioni che riguardano la Corte dei conti, quale la riassunzione da parte degli eredi entro un anno dalla data di decesso del ricorrente. Altre modifiche riguardano le avvertenze di cui alle tabelle A e B.

I miglioramenti concessi determineranno un maggior onere a carico del bilancio di quest'anno di 15 miliardi.

Devo infine riferire che in questi ultimi giorni, tra lo studio del testo definitivo fatto dalla Sottocommissione e la seduta di oggi, il Ministero ha suggerito la presentazione di un articolo aggiuntivo che riguarda la decorrenza delle misure di snellimento delle procedure. In merito si propone che le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, che si riferiscono appunto alle innovazioni circa le procedure, entrino in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge. Ciò anche in dipendenza dello spostamento degli uffici della direzione generale delle pensioni di guerra.

Dopo avere dato atto della preziosa collaborazione offerta dai funzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, ritengo di poter concludere affermando che il disegno di legge soddisfa in gran parte (comunque nella misura migliore date le circostanze) le istanze giacenti presso il Parlamento.

**B O R S A R I** . Vorrei chiedere chiarimenti al relatore in merito al testo dell'articolo 24, che non è quello concordato in sede di Sottocommissione.

**S E G N A N A** , *ff. relatore alla Commissione*. Mi era stato assicurato che in proposito era intercorsa un'intesa con l'Associazione, che aveva trovato consenziente anche il senatore Borsari. Comunque ritengo sia più opportuno riprendere quest'argomento in sede di discussione dell'articolo.

Penso che il testo del disegno di legge meriti il voto favorevole da parte di tutti gli onorevoli membri della Commissione, perchè ritengo che esso rappresenti una sistemazione quasi definitiva di questa materia.

Mi sia permesso di concludere auspicando che in futuro la nostra Commissione e la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati debbano occuparsi della vita e dello sviluppo del nostro paese e non delle conseguenze della guerra e dell'odio.

**P R E S I D E N T E** . Ringrazio vivamente il senatore Segnana per la sua ampia ed esauriente esposizione.

**B U Z I O** . Vorrei che fossero maggiormente evidenziate le differenze tra il vecchio e il nuovo testo.

**P R E S I D E N T E** . Mi pare che la relazione del senatore Segnana sia stata sufficientemente approfondita anche in questo senso.

**B O R S A R I** . Questo testo del disegno di legge è il frutto di parecchie settimane di comune lavoro, costellato da vicende alterne e da luci e ombre. Sarebbe però negare il vero e addirittura autolesionistico per una forza di opposizione seria e responsabile quale quella che rappresento — la quale cerca di vedere obiettivamente le soluzioni da dare ai problemi e di ottenere risposte che corrispondano alle esigenze che realmente si presentano e che non ha quindi atteggiamenti preconcepi — non riconoscere che per la prima volta si è affrontato un problema tenendo presenti i caratteri peculiari di un sistema pluralistico, senza stessa del sistema democratico. Mi riferisco al fatto che questa volta si è proceduto con un metodo triangolare, in una serrata dialettica che ha avuto per protagonisti la Commissione — quindi il Parlamento — il Governo e le associazioni di categoria interessate. E da questo metodo sono venuti dei risultati positivi, come dimostra, pur nella sua inadeguatezza, il testo del disegno di legge che viene ora presentato alla Commissione, frutto di un lavoro che ha permesso di superare in gran parte, anche se non pienamente, il divario tra le disponibilità dichiarate inizialmente dal Governo e le richieste presentate dalle associazioni e contenute nel disegno di legge di iniziativa di parlamentari della mia parte politica.

Credo sia giusto rivolgere per l'opera svolta innanzitutto un particolare apprezzamento al nostro Presidente, che con obiettività e sensibilità particolare guida la Commissione in modo che il nostro lavoro possa corrispondere il più possibile ai problemi che siamo chiamati a risolvere.

Questo riconoscimento, nel caso specifico, va fatto anche al Governo, che a mano a mano ha accettato le risultanze uscite dal

dialogo, per cui, da posizioni iniziali estremamente lontane, si è arrivati a un punto di approdo che soddisfa in gran parte, anche se non del tutto, le legittime aspettative delle categorie interessate. Ritengo sia giusto sottolineare che siamo soddisfatti per aver svolto un buon lavoro come Sottocommissione e a questo proposito mi associo all'apprezzamento, al pensiero grato che il senatore Segnana ha rivolto al collega Zugno, e mi associo pure all'augurio che possa presto ristabilirsi.

Non posso neanche dimenticare — perchè sarebbe sbagliato — di rivolgere un riconoscimento ai funzionari della direzione generale di questo servizio del Ministero del tesoro, al Direttore generale e ai suoi collaboratori, che hanno lavorato assieme a noi con perizia e impegno, che ci sono stati di grande aiuto per condurre a termine la nostra fatica.

Detto ciò, credo di non cadere in contraddizione se asserisco che i risultati raggiunti sono buoni anche se la risposta rimane inadeguata. Questa volta si sono dati miglioramenti discreti, bisogna riconoscerlo, però essi restano in parte vanificati per l'abisso notevole tra esigenze e corresponsioni avutesi nel periodo che sta a monte dell'attuale provvedimento. Cioè noi siamo partiti da una situazione di grave divario, che si è sempre più accresciuto a causa del comportamento negativo tenuto per 20 anni dagli organi esecutivi dell'Amministrazione dello Stato, dal Governo. Ragione per cui, nonostante il provvedimento che oggi stiamo per varare sia di notevole consistenza — in quanto si tratta di circa 80 miliardi che mettiamo a disposizione di questa categoria, una cifra non certo di poco conto — permane uno stato di grossa insoddisfazione. Perciò il tanto che oggi diamo non può certamente portarci ad avere l'acclamazione delle categorie interessate. Vi sarebbe un lungo e puntuale discorso da fare circa le insufficienze, le inadeguatezze che permangono: guardiamo in generale alle tabelle e, in particolare, al trattamento dei congiunti dei caduti e degli invalidi. Desidero sottolineare all'attenzione dei colleghi della Commissione, del Parlamento e del Governo il fatto che insiste a

questo proposito una situazione che non si può ritenere soddisfacente. Nel disegno di legge che mi ero onorato di presentare proponevo misure che ritenevo obiettivamente giuste per assicurare un adeguamento veramente soddisfacente delle tabelle del trattamento pensionistico dei congiunti dei caduti e degli invalidi deceduti. Si è arrivati dove si è arrivati, tuttavia permangono ancora delle necessità ed io credo che sia giusto sottolinearlo, perchè tale problema resti all'attenzione del Parlamento e sia possibile affrontarlo e risolverlo integralmente quanto prima una buona volta per tutte.

Non posso fare a meno di entrare in alcuni particolari. Scala mobile. Quello che si è escogitato da parte del Governo non è un meccanismo che consenta di adeguare in modo automatico il trattamento pensionistico al crescere del costo della vita. Abbiamo dato qualcosa, non però quello che era necessario e che era richiesto dalle categorie interessate. Abbiamo infatti concordato un testo che prevede la possibilità del non cumulo di quella che abbiamo chiamato indennità integrativa speciale solo con altra indennità uguale, cioè con altra indennità integrativa.

Penso che anche la questione delle percentuali della ridotta capacità lavorativa (ecco collega Buzio il chiarimento che chiedeva) che noi volevamo indicare sulle tabelle abbia un suo grande significato, non sia una cosa di poco conto. Ci è stato obiettato che ciò avrebbe condotto sulla strada di un sistema misto di cui uno era la negazione dell'altro, cioè che il sistema delle percentuali sarebbe contraddittorio con quello tabellare. Ciò, peraltro, non è affatto vero. Si tratta di due sistemi compatibili, per i quali non esiste la legge del rigetto. Infatti si trattava più semplicemente di mettersi sulla strada di riconoscere almeno il principio, tante volte affermato e non sempre tenuto presente quando si è trattato di deliberare, che le pensioni di guerra hanno una natura del tutto particolare, privilegiata, che le distingue sul piano giuridico del riconoscimento del diritto e della motivazione, per cui non possono essere paragonate — e quindi non possono proporre dei problemi di cumulo o non cu-

mulo — agli altri redditi di lavoro e di patrimonio. Perchè in questo caso specifico si tratta del risarcimento di un danno subito e di supplire con la pensione privilegiata di guerra a quel tanto di capacità lavorativa o produttiva che nell'individuo viene colpita con la mutilazione e l'invalidità. Quindi, affermare il principio delle percentuali della ridotta capacità lavorativa voleva dire anche aprire la strada alla creazione delle premesse perchè la scala mobile o adeguamento del trattamento pensionistico con meccanismo funzionante automaticamente in rapporto al crescere del costo della vita non provocasse nuovamente i problemi di incompatibilità e di non cumulabilità che tuttora esistono.

Si è detto che con il testo approvato in Sottocommissione si veniva a determinare una sperequazione tra il dipendente pubblico e quello che lavora alle dipendenze di una azienda privata. È vero in un certo senso che ciò si sarebbe verificato con le norme concordate in Sottocommissione col Governo e che adesso risultano del tutto modificate con il nuovo articolo 24. Ma è anche vero, se ci vuole una gradualità nell'applicare metodi e principi nuovi, perchè non è possibile fare tutto in una volta, che occorreva intanto affermare subito la cumulabilità di tale indennità con altra analoga. D'altro canto, visto che si fa una questione di disponibilità finanziaria, mi sono dichiarato d'accordo sulla gradualità e, a differenza di tutte le altre volte, quando si è sempre cominciato dai dipendenti degli enti pubblici, ho proposto di cominciare questa volta dai dipendenti privati, perchè non credo che cascherà il mondo se una volta tanto si partirà avanzando in un certo senso i titolari di contratti privati. L'ultimo caso è quello della legge 26 marzo 1970, n. 336, con la quale si sono assicurati benefici enormi ai dipendenti pubblici mentre è ancora irrisolto il problema dei dipendenti delle aziende private e dei lavoratori autonomi. Ritengo, pertanto, che questa volta si potrebbe cominciare dai privati accettando il testo concordato in sede di Sottocommissione il quale così suona: « L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per

la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni o assegni di guerra. La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensione o assegni di guerra che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione di guerra ». Mi rendo conto che esso consente la possibilità del cumulo soltanto a coloro che non percepiscono altra indennità integrativa (escludendo, quindi, i dipendenti della pubblica amministrazione), tuttavia mi sembrerebbe giusto fare un passo a favore di categorie che in precedenza sono state dimenticate.

Per quanto riguarda la parte normativa, si sono raggiunti ottimi risultati (primo fra tutti lo snellimento delle procedure illustrato dal rappresentante del Governo e dal relatore), per i quali ritengo debba essere rivolto un elogio anche ai funzionari che nel corso dei lavori ci hanno fornito sul piano tecnico consigli e suggerimenti estremamente interessanti. Mi sembra, però, che non si possa dimenticare la questione del riconoscimento della causa di servizio per i partigiani, per gente cioè che partecipò alla guerra di liberazione. È vero, infatti, che esiste una disposizione di legge in base alla quale l'invalido poteva, cinque anni dopo la fine della guerra, presentare una documentazione circa la malattia o l'invalidità contratte per servizio rilasciata da un ospedale, ma è altrettanto vero che per i militari dei reparti regolari i termini per la presentazione della domanda sono stati riaperti, sicchè essi — indipendentemente da quanto avvenuto dopo il 1945 — possono allegare una documentazione probante rifacendosi agli atti del proprio ricovero in ospedale o in altro luogo di cura nel periodo della guerra, con ciò regolarizzando la loro posizione al fine di ottenere l'apertura del procedimento per la concessione della pensione privilegiata di guerra o causa di servizio. Sotto tale riguardo, pertanto, il partigiano si trova in una situazione di inferiorità e di disparità giacchè

egli non può certo presentare documentazioni relative al periodo di guerra quando, per la sua stessa condizione, doveva attenersi alle leggi della cospirazione che il momento imponeva e non gli era quindi possibile essere ricoverato in ospedale, schedato con nome e cognome, relativa cartella clinica, eccetera.

Ho pertanto preparato un emendamento che sottopongo alla attenzione della Commissione, emendamento che vuole cercare appunto di eliminare la situazione di disparità rendendo possibile il riconoscimento dell'origine della causa dell'invalidità o della malattia del partigiano attraverso un attestato verbale del comandante o del medico della formazione in cui l'interessato militava, rilasciato dinanzi al pretore e quindi con l'assunzione di tutte le responsabilità che la dichiarazione comporta. In tal modo si permetterebbe a coloro che hanno militato nelle formazioni partigiane di ottenere il riconoscimento della causa di servizio, oggi quasi mai possibile giacchè — come ho detto — gli interessati non dispongono della documentazione di un ospedale. Ovviamente l'emendamento, alla cui presentazione sono stato autorizzato dalla stessa Sottocommissione, sarà sottoposto all'esame della Commissione e del Governo; il mio auspicio è che si voglia tener conto della fondatezza della richiesta ed eliminare una situazione di evidente sperequazione in danno di coloro che hanno militato nelle formazioni partigiane.

Ciò detto, nonostante le riserve che ancora si possono nutrire, nonostante le carenze che si possono ancora lamentare e le segnalazioni che ho sentito il bisogno di fare alla Commissione e al Governo perchè in un prossimo futuro si provveda ad eliminare le situazioni di ingiustizia nel trattamento pensionistico che ancora permangono, si deve però riconoscere i buoni risultati cui si è giunti dopo mesi di lavoro svolto — come ho già detto — attraverso la dialettica collaborazione triangolare fra Parlamento, Governo e Associazioni interessate. Il mio gruppo, pertanto, nel voto, si regolerà di conseguenza onde manifestare il proprio apprezzamento al provvedimento per le ragioni che ho cercato di sottolineare.

**A V E Z Z A N O C O M E S .** Devo anzitutto esprimere la mia soddisfazione personale per l'accoglimento della richiesta riguardante l'ammissione ai benefici degli orfani di guerra nati dopo l'evento che dà luogo alla pensione. Avevo presentato in proposito un apposito disegno di legge, giacente da un anno e mezzo presso la 5ª Commissione e quindi l'inserimento di questa norma nel testo in discussione è per me motivo di particolare soddisfazione.

Devo quindi rivolgere due raccomandazioni al Governo, e in particolare al sottosegretario Sinesio, che ha dimostrato in questa circostanza la sua profonda competenza in materia. La nuova facoltà concessa al Direttore generale è un'ottima iniziativa. Si tratta ora di applicare questa norma nel modo migliore ed è pertanto necessario innanzitutto che a questo nuovo sistema venga data la massima pubblicità possibile. Da parte dell'Associazione la nuova normativa verrà portata a conoscenza di tutte le sezioni, ma è anche necessario che da parte del Ministero si specifichino nei particolari i modi di attuazione della nuova normativa. Per esempio, il cittadino riceverà un decreto? Una notifica?

**S I N E S I O ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Una notifica. Nella riorganizzazione degli uffici si farà in modo che la pratica segua una specie di scala di montaggio, tecnicamente funzionale. Mi propongo inoltre di fare stampare un volantino, molto semplice, da inviare a tutte le sezioni dell'Associazione, per spiegare nei dettagli la legge.

Vorrei inoltre cogliere questa occasione per far rilevare che il termine di 30 giorni dovrebbe essere allungato, anche sino a 90 giorni.

**A V E Z Z A N O C O M E S .** Non posso che esprimere il mio apprezzamento per quanto ora affermato dall'onorevole rappresentante del Governo, al quale va il nostro più vivo ringraziamento per quanto ha fatto sinora e vorrà fare per lo snellimento delle procedure.

La seconda mia raccomandazione concerne i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Corte dei conti. Che non avvenga, onorevo-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

le Sottosegretario, quanto è accaduto in occasione della legge precedente! In base a quella legge vi furono 150.000 ricorsi che passarono dalla Corte dei conti alla Direzione generale; ma dopo un anno i 150.000 ricorsi rifecero il cammino inverso, da via della Stamperia alla Corte dei conti, senza che nulla fosse avvenuto a meno che non si trattasse dei ricorsi che avevano riferimento alla nuova legge: una ben misera cosa e un'altra amara delusione per gli invalidi, i quali dovettero attendere ancora più tempo per la definizione delle loro pratiche.

Per quanto riguarda la classificazione delle infermità, sono d'accordo con quanto dichiarato dal senatore Borsari. La classificazione delle infermità deve servire solamente ai fini assistenziali, i quali evidentemente per gli invalidi costituiscono un elemento preponderante.

**S I N E S I O**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara disposto ad accettare un ordine del giorno in questo senso.

**A V E Z Z A N O C O M E S**. Benissimo. Presenterò un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

Nel dichiarare il voto favorevole della mia parte politica al disegno di legge, intendo anche esprimere il nostro compiacimento per la volontà manifestata da tutti i Gruppi politici per portare a compimento la formulazione di un testo che rispondesse alle richieste di quella parte dei cittadini che più hanno dato al Paese sia moralmente che materialmente. Va anche dato atto al Governo di avere recepito in modo corretto la volontà del Parlamento, smentendo la facile affermazione che di solito il Governo è sollecito nell'accontentare chi chiede gridando e minacciando. Questa volta si è verificato il contrario: il Parlamento e il Governo, nella loro sensibilità, hanno ascoltato anche e soprattutto chi chiedeva tacendo.

Forse il testo del disegno di legge non è il migliore in senso assoluto, ma bisogna onestamente riconoscere che rappresenta il massimo sforzo che poteva essere fatto in questo momento. Il problema, quindi, anche se sod-

disfacentemente risolto per il momento, non può ritenersi chiuso, in considerazione che il debito di riconoscenza del paese nei riguardi di queste categorie non può essere assolto se non attraverso il completo appagamento delle loro esigenze. Questa è una legge-ponte, pertanto, che rimanda a tempi migliori la definitiva soluzione di questo annoso problema.

**M A S C I A L E**. Premesso che mantengo le riserve preannunciate dal senatore Borsari, riserve che si esprimono nei tre emendamenti presentati, sui quali mi pronuncerò una volta ascoltato il parere degli altri colleghi della Commissione, desidero smentire anzitutto le illazioni su alcuni settori del Parlamento i quali farebbero l'opposizione per l'opposizione.

**B O L E T T I E R I**. Mai detto questo.

**M A S C I A L E**. Non intendevo riferirmi alla parte politica del collega Bolettieri. E devo anche smentire alcune interpretazioni cattive, malefiche di un giornale disinformato, che con un articolo apparso oggi cerca di confondere le idee a una parte dei cittadini che riceveranno i benefici del provvedimento in esame. Intendo riferirmi a « Il Tempo ». Quando l'onorevole Presidente ci leggeva il contenuto di alcuni telegrammi poco apprezzabili non perchè i firmatari siano generali o colonnelli, ma perchè disinformati, non ho manifestato alcuna preoccupazione. Però se è possibile capire prese di posizione da parte degli interessati, dobbiamo invece respingere come Commissione la interpretazione che viene data dal giornale « Il Tempo », là dove in maniera molto strana, per non usare altre espressioni, afferma tra l'altro che « evidentemente con i previsti benefici non è stato tenuto conto nemmeno dei motivi di umanità che dovrebbero far considerare la certamente prossima fine di decine di migliaia di pensionati, la cui vecchiaia conduce fatalmente ogni anno alla morte, anche perchè, privi di assistenza sanitaria a carico di uno dei tanti enti previdenziali, non possono nemmeno fruire delle necessarie cure ».

Tutti noi, signor Presidente, indipendentemente dalla parte politica, tutte le volte che affrontiamo problemi ci impegnamo a rimuovere i grossi squilibri che esistono tuttora nella nostra società e siamo guidati da un profondo spirito di comprensione perchè riteniamo che il principio informatore che deve animare ciascuna parte politica sia quello che viene dal profondo del cuore. Non è affatto vero che noi abbiamo tergiversato per mesi perchè ritenevamo che questo o quest'altro problema interessasse preminentemente una parte politica, ma soltanto perchè avevamo dovuto constatare che vi erano alcune categorie di pensionati le quali non ottenevano adeguati riconoscimenti. A questo proposito l'amico — se me lo consente — sottosegretario Sinesio mi ha favorevolmente sorpreso, facendomi tra l'altro superare alcuni dubbi che nutrivo nei confronti della compagine governativa, che era stata presentata come sorda a certe esigenze. I risultati raggiunti dimostrano che la mediazione in prima persona dell'onorevole Sottosegretario non è stata di carattere squisitamente politico, ma che, per essere stato un combattente e aver riportato menomazioni fisiche, in questa sua azione egli è stato animato anche da uno spirito di profonda umanità.

Desidero ringraziare lei, signor Presidente, per aver dato fiducia al collega Zugno, purtroppo oggi assente alla conclusione di questo appassionante dibattito che ci ha visti tutti impegnati nella risoluzione dell'importante problema, e all'amico Segnana, che, ricevuto in eredità l'incarico della relazione, ha saputo, con la sua obiettività, superare anche nei momenti più difficili le diversità di interpretazione. E ringrazio tutti i colleghi, di tutte le parti politiche, per il loro validissimo contributo.

Ritengo di accomunare nell'elogio per il lavoro serio e celere svolto — anche se il tempo trascorso può sembrare molto lungo, ma bisogna tener presente che da tutti è stato riconosciuto che la legislazione era ormai antica e andava profondamente riveduta secondo le esigenze manifestatesi nel Paese — i funzionari, dal Direttore generale a tutti i suoi collaboratori, ai quali va il mio ringraziamento. È stata una esperienza uti-

lissima, che se potesse essere proseguita ed estesa a tutte le altre attività del Parlamento, indubbiamente ci permetterebbe di evitare molti errori e di superare rapidamente numerosi ostacoli.

Sostanzialmente mi dichiaro d'accordo col testo varato dalla Sottocommissione, nella cui redazione siamo stati parte attiva, anche non insistendo sul disegno di legge da noi presentato per convergere appunto sul testo unificato. Concordo tuttavia col senatore Borsari per quel che riguarda le osservazioni sulle indennità integrative. Comunque, non ne faccio un punto di rottura, ma ne affido la risoluzione alla comprensione del Governo, nel senso di valutare la possibilità di un riesame del problema in prosieguo di tempo. Anche a questo proposito quindi vale la mia proposta di ritirare l'emendamento e di affidarne il contenuto a un ordine del giorno che inviti (più che impegnare, in quanto non possiamo pretendere che vi sia un impegno se non vi è volontà politica) il Governo a ristudiare il problema e a risolverlo.

Così dicasi per il problema delle percentuali. È vero, collega Borsari, che l'altra sera ci lasciammo in Sottocommissione con l'impegno di presentare un testo dell'articolo 24 che oggi risulta modificato. In questo momento, tuttavia, ritengo che si debba tener conto anche dell'opinione del relatore e pertanto dichiaro, per parte mia, di non farne una questione pregiudiziale.

Lo stesso discorso vale per il problema di rendere meno onerosa la dimostrazione delle cause di invalidità contratta per servizio nella guerra partigiana, in quanto il Sottosegretario Sinesio ha spiegato di non poter accettare l'emendamento proposto perchè altererebbe l'intero sistema, dichiarandosi tuttavia disposto ad accettare un ordine del giorno che riassuma lo spirito e gli scopi che ci si prefigge con l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Desidero rassicurarla, collega Masciale, che sarà emanato un comunicato ove apparirà che il testo è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, in modo che a nessuno saranno possibili speculazioni politiche di sorta. Per quanto riguarda l'articolo da lei citato, ho l'impres-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

sione che si tratti di un impasto di tutti i telegrammi che sono stati inviati anche a noi; in ogni caso, mi sembra che esso non meriti alcuna seria considerazione.

**B U Z I O**. Come membro della Commissione desidero ringraziare anzitutto il vicepresidente Zugno e il nuovo relatore Segnana, che in pochi giorni ha preso in mano l'annoso problema delle pensioni agli invalidi di guerra che sta finalmente per giungere a soluzione. Ringrazio anche il sottosegretario Sinesio e il Ministro del tesoro per l'ulteriore somma messa a disposizione.

La nostra dichiarazione di voto non può pertanto che essere favorevole al provvedimento che abbiamo insieme studiato e riformulato. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Borsari in merito alle percentuali, all'indennità speciale (forse il problema più importante) e al riconoscimento di una documentazione facilitata per i partigiani (ed io mi riferirei anche ai militari, che non devono essere evidentemente esclusi), esse mi trovano perfettamente d'accordo. La mia raccomandazione, però, è che non sia uno di questi punti a far ritardare l'approvazione del disegno di legge anche se — come del resto è apparso a tutti gli altri membri della Sottocommissione — mi sembra che essi siano meritevoli di seria considerazione.

**D E L U C A**. Ho chiesto la parola per una breve dichiarazione di voto a titolo personale e a nome del Gruppo della Democrazia cristiana. Anzitutto riaffermo, come hanno fatto altri colleghi, il quadruplice riconoscimento all'azione del Ministro, a quella solerte del suo Sottosegretario così aperto e così comprensivo, all'azione della Sottocommissione che ha lavorato intensamente in una spinosa situazione e in una materia tanto complessa, ed infine ai due relatori: al senatore Zugno — al quale auguriamo la più sollecita guarigione — ed al suo sostituto senatore Segnana che stamane ci ha fatto una puntualizzazione tanto chiara e precisa a coronamento dello sforzo compiuto insieme con il collega Zugno e con tutti i membri della Sottocommissione.

Il disegno di legge in esame, come hanno sottolineato il sottosegretario Sinesio e lo stesso senatore Segnana, contiene fondamentalmente due ordini di miglioramenti: nel settore economico e nel settore normativo. Entrambi fanno parte di una puntualizzazione che tutta la Commissione ha ritenuto di dover fare in tale materia, quasi a porre un punto fermo il quale, anche se in avvenire potrà essere ripreso giacchè nulla è definitivo, rappresenta indubbiamente un traguardo assai considerevole.

Per quanto si riferisce al primo aspetto (miglioramenti economici) vi è una quasi totale soddisfazione. Minore completezza di soddisfazione si registra peraltro nel settore delle pensioni indirette, in merito alle quali il Governo, pur avendo compiuto uno sforzo rilevantissimo, probabilmente per la stessa situazione oggettiva non è potuto giungere ad una soluzione completa e integrale. Mi auguro, pertanto, che anche tale ombra residua possa essere presto eliminata.

Per quanto riguarda i miglioramenti di natura normativa, essi rivestono indubbiamente notevole importanza. Mi basti sottolineare — come ha già ricordato il sottosegretario Sinesio — la possibilità per il direttore generale di concedere immediatamente, a titolo di anticipazione, la corresponsione degli assegni dovuti; la possibilità del ricorso gerarchico al Ministro; la possibilità — fatto innovativo a mio giudizio di grande rilievo — della riassunzione delle pratiche da parte del Ministero del tesoro. Si era infatti creata — forse senza colpa di alcuno — una situazione di vera ingiustizia verso i pensionati, molti dei quali si son visti arrivare la pensione dopo 15-20 anni; ritardo che spesso annulla o vanifica i benefici della pensione stessa o il riconoscimento da parte della Corte dei conti della giustezza del ricorso fatto in quella sede.

Per questi motivi che ho voluto brevemente sottolineare, dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge, auspicando che anche le richieste che sono state trascurate possano essere prese in considerazione al fine di soddisfare le esigenze di una categoria che molto ha sofferto e molto ha dato.

B E R N A R D I N E T T I . Mi associo a quanto dichiarato dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto in merito all'apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo per l'aumento dei fondi a disposizione, sforzo da me già ricordato nella precedente seduta, quando il sottosegretario Sinesio ebbe a dichiarare l'ulteriore stanziamento di quattro miliardi e mezzo. Devo però anche ricordare in merito alle pensioni indirette che, allo scopo di portare l'assegno tabellare a livelli più ragionevoli e non mortificanti, le categorie interessate sono state costrette a rinunciare all'aumento dell'assegno di previdenza, così come era stato previsto dal senatore Zugno.

Questo mattina, nella relazione del senatore Segnana, si è detto dell'aumento degli assegni tabellari per le pensioni indirette, ma mi è parso che non sia stato precisato questo punto, che si è potuto aumentare il livello degli assegni tabellari in quanto si è rinunciato alla elevazione di quello di previdenza.

Pertanto, in considerazione del fatto che le esigenze di questa categoria sono state disattese, come ha riconosciuto lo stesso relatore, mi permetto di presentare un ordine del giorno, così come ebbi l'onore di anticipare in occasione della riunione della Sottocommissione, con il quale si fanno voti che in un futuro piuttosto ravvicinato si voglia procedere alla definitiva soluzione di questo problema riguardante le pensioni indirette.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori! Sono veramente grato del riconoscimento unanime emerso nel corso del dibattito per questo nuovo testo del disegno di legge, predisposto attraverso una nuova dialettica nella Sottocommissione così validamente presieduta dal senatore Zugno e della quale facevano parte tutte le forze politiche. Ringrazio anche tutti gli onorevoli commissari, che hanno offerto il prezioso contributo della loro esperienza. Questa legge è il frutto di un lavoro comune e di una comune volontà politica per risolvere questa situazione che vede ancora, a distanza

di quasi 30 anni dalla fine del conflitto mondiale, circa 300.000 decreti fermi dinanzi alla Corte dei conti non per mancanza di volontà, ma per la mole di lavoro determinata da accertamenti sempre difficili, talvolta addirittura impossibili.

Dirò subito che giudico in proposito estremamente positiva, quindi, la possibilità di poter riesaminare le pratiche e vedere quali di queste, alla luce delle nuove disposizioni, possano essere risolte in via amministrativa, fermo naturalmente restando il principio che, se il cittadino non è soddisfatto di quanto deciso in sede amministrativa, può sempre ricorrere. Questo è uno dei punti fondamentali della nuova normativa.

La mia modesta esperienza in questo settore delle pensioni di guerra mi ha portato a constatare che l'*handicap* delle pratiche non è tanto nelle commissioni locali o superiori, ma nel comitato di liquidazione, il quale talvolta addirittura ribalta tutto un *iter* favorevole. Certo ci sarebbe molto da rivedere anche in merito al funzionamento di questo comitato, perchè evidentemente si tratta di problemi che hanno un particolare valore umano. Non si può ammettere che un organo così delicato, sotto l'aspetto umano e politico, operi con una visuale troppo rigida. Mi propongo perciò anche di intervenire per rettificare tutti gli eventuali errori che siano stati commessi in nome di esigenze che, se possono essere giudicate logiche da un punto di vista personale, non lo sono da un punto di vista globale.

E consentitemi ora di dire alla Presidenza ed alla Commissione tutta che la « maieutica » fin qui seguita nell'esame del provvedimento mi ha favorito, nel senso che i rinvii nella discussione non sono stati dilatori e tendenti ad evitare certi scogli ma, piuttosto, hanno inteso favorire la migliore formulazione del testo permettendo tutte le integrazioni necessarie.

Permettete dunque al Governo di riconoscere la bontà della tecnica seguita che questa volta, come tante altre, ha dato frutti notevoli e permettetemi anche di aggiungere che, personalmente, vengo molto volentieri in questa Commissione perchè in tutti i suoi componenti, a cominciare dal presidente

Martinelli, trovo una reale rispondenza a quelli che sono i postulati che informano l'azione del Governo.

Un vivo ringraziamento va inoltre indirizzato al senatore Zugno il quale, mi sia concessa l'espressione, ha « disboscato » tecnicamente una materia tanto intricata con una sottigliezza ed una competenza tali da mettere talvolta il Governo stesso in difficoltà; uguale riconoscimento va dato al senatore Segnana per l'accurato lavoro svolto e non posso qui dimenticare i meriti di quanti hanno fatto parte del comitato ristretto a cominciare dal direttore generale del ministero Abele Zodda, che in questo settore ha collaborato con me con eccezionale speditezza, per non parlare del dottor Palmarini — il quale ha dimostrato una competenza veramente impagabile e che, a mio avviso, andrebbe promosso « sul campo » — e, naturalmente, di tutti i senatori intervenuti nel dibattito per ciò che hanno detto e per il modo di concepire il potere dello Stato non come fine a se stesso, ma al servizio della comunità nazionale. In questo senso, le parole del senatore Avezzano Comes mi hanno veramente toccato: non è solo un rapporto di forza quello capace di generare qualcosa di positivo bensì un rapporto umano, sempre che esso venga giustamente articolato tanto a livello legale che istituzionale.

Dopo queste brevi ma sentite e doverose note di consenso passo ora al merito delle proposte e degli ordini del giorno prospettati.

Per quanto riguarda questi ultimi posso dire che li accetto come raccomandazione perchè, nel caso si trattasse di un impegno, dovrei chiedere la necessaria autorizzazione al Ministro e non vorrei dilazionare ulteriormente la questione. Assicuro comunque che ne farò argomento di un lavoro che sottoporro al più presto all'esame della Commissione. Come ben sapete il testo che abbiamo dinanzi è nato dalla confluenza di numerosissime richieste e, certamente, pur essendo soddisfacente, presenta luci ed ombre, ombre che vanno ulteriormente chiarite magari con un apposito disegno di legge.

Il senatore Borsari ha richiamato l'attenzione del Governo su tre punti in particolare. Per quanto riguarda la modifica della tabella C chiarisco subito che l'emendamento non può essere accolto in questa sede non solo perchè, in certo qual senso, metterebbe in discussione la copertura ma soprattutto perchè attualmente l'assegnazione avviene in base alle tabelle di classificazione annesse al provvedimento nelle quali sono elencate le invalidità soggette a pensione. Per le infermità non indicate in queste tabelle si segue il criterio della equivalenza e, pertanto, se innovassimo in questa materia ciò porterebbe all'annullamento del sistema tabellare e, conseguentemente, dovrebbe procedersi ad una modifica non parziale ma integrale della normativa vigente per introdurre in materia di classificazione delle invalidità una disciplina diversa da quella oggi in vigore.

Se si vuole cambiare sistema non sarò certo io ad oppormi, però si dovrà trattare di una modifica generale senza commistioni tra nuovo e vecchio che, a mio avviso, sono pericolosissime ai fini politici. Il Governo è pronto ad innovare ma non sembra opportuno oggi integrare certe vecchie norme anche se in parte non più rispondenti ai tempi attuali.

Un altro emendamento del senatore Borsari tende a modificare, per l'indennità integrativa speciale, la condizione limitativa in base alla quale l'indennità stessa non può essere attribuita a coloro che già fruiscono di analoghi benefici comunque percepiti, cioè anche se l'indennità integrativa speciale abbia denominazione diversa.

Ebbene, ritengo di non poter accogliere questa proposta poichè l'emendamento creerebbe sperequazioni e discriminazioni senza contare che ne deriverebbero oneri assai rilevanti. La proposta del senatore Borsari, infatti, andrebbe a vantaggio dei titolari di pensione affetti da invalidità meno gravi i quali già prestano la loro opera essendone retribuiti mentre nessun beneficio recherebbe agli invalidi più gravi che non possono lavorare.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

Pregherei pertanto l'onorevole proponente, appellandomi alla sua ben nota sensibilità, di voler ritirare l'emendamento.

Rispondo infine alla richiesta di introduzione di una più favorevole disciplina per i partigiani in materia di probatoria.

In proposito, devo dire che la questione riguarda principi di ordine generale e quindi non può essere affrontata settorialmente, ma in un quadro più ampio tenendo conto delle particolari situazioni delle altre categorie che hanno subito invalidità in conseguenza della guerra.

Aggiungo comunque che se si vuole promuovere una nuova normativa il Governo è senz'altro disponibile ma, ripeto, si deve trattare la questione in generale. Sono pertanto favorevole a che l'emendamento presentato su questo punto venga mutato in un ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione, affinché il problema venga esaminato in relazione alle disposizioni che disciplinano la particolare materia.

**P R E S I D E N T E .** Do lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Bernardinetti, che lo stesso proponente ci ha poc'anzi illustrato:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, in occasione dell'approvazione del disegno di legge: "Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra", constatato che le pensioni di guerra indirette non hanno ottenuto il trattamento auspicato dalla categoria fino al punto che per portare l'aumento tabellare in una posizione ragionevole si è rinunciato all'aumento dell'assegno di previdenza, fa voti che il problema delle pensioni di guerra indirette abbia ad essere riveduto al più presto allo scopo di riparare alla grave sproporzione esistente in tutto il rapporto pensionistico di guerra ».

**S I N E S I O ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Le faccio presente, senatore Bernardinetti, che il suo ordine del giorno — presentato nel momento in cui ci apprestiamo ad approvare le norme in oggetto — svuota di ogni contenuto il provvedimento stesso e, pertanto, sono costretto a non accettarlo.

Con questo non voglio dire di non condividere il contenuto dell'ordine del giorno ma, ripeto, non mi sembra produttiva la sua presentazione nel momento attuale, specie a seguito dell'ultimo sforzo finanziario compiuto dal Governo per un ulteriore stanziamento di 4 miliardi e mezzo a favore di questo disegno di legge.

Prego dunque l'onorevole proponente di voler ritirare l'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario e faccio inoltre presente al collega Bernardinetti che la contraddizione tra l'approvazione del provvedimento e quella dell'ordine del giorno da lui presentato sarebbe veramente evidentissima.

**B E R N A R D I N E T T I .** Mi pareva di non essermi allontanato dalla posizione sulla quale si è posto lo stesso relatore, visto che il senatore Segnana ha chiaramente riconosciuto che il problema delle pensioni di guerra indirette non è stato risolto convenientemente. Nel mio breve intervento, inoltre, ho precisato che per poter portare l'aumento tabellare ad una posizione ragionevole si è dovuto rinunciare all'aumento dell'assegno di previdenza: ritengo che la Commissione e il Parlamento possano ritornare quanto prima su questo problema e risolverlo; nel frattempo credo che il Sottosegretario possa prendere atto di quanto io vado dicendo.

**S I N E S I O ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si tratta soltanto di tempi tecnici!

**P R E S I D E N T E .** Come presidente della Commissione mi incombe l'obbligo di fare talune considerazioni. Io metto in votazione questo ordine del giorno che, come mi sembra si possa evincere dall'orientamento della Commissione e del Governo, verrebbe respinto: dica lei, senatore Bernardinetti, quale impressione negativa sugli interessati farebbe una cosa del genere.

**B E R N A R D I N E T T I .** Vorrei soltanto che il Governo ci desse qualche altra

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)96<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1971)

argomentazione per poter sperare per il futuro.

**PRESIDENTE**. Devo anche dire, però, che il Governo ha espresso talune considerazioni che, interpretate con buona volontà, non dissentono dalla sostanza del suo ordine del giorno, tenuto conto delle eventuali prospettive future.

**SINESIO**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Molto amichevolmente vorrei far notare al senatore Bernardinetti che l'interpretazione che l'opinione pubblica potrà dare del suo ordine del giorno è che la Sottocommissione ha fatto un lavoro approssimativo; pertanto il Governo si dichiara contrario all'ordine del giorno stesso.

**BERNARDINETTI**. Ma io torno a chiederle soltanto qualche altra argomentazione che ci possa far sperare!

**SINESIO**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che il problema debba essere rivisto, ma non in occasione di questo disegno di legge. È evidente che, come si sta arrivando ad una assistenza sanitaria nazionale, così arriveremo ad un sistema previdenziale nazionale, cioè non ci saranno più migliaia di tipi diversi di pensione, ma un tipo unico; non so — una volta imboccata questa strada — dove si potrà arrivare, ma è evidente che dovremo fare qualcosa in merito e non dimentichiamo, d'altronde, che questo è uno dei punti focali della vita politica italiana, qualunque sia la situazione del Governo o del Parlamento.

Pregherei quindi il senatore Bernardinetti di voler ritirare questo ordine del giorno, confermandogli la solidarietà per la categoria e la necessità di rivedere l'argomento nel contesto del riassetto generale.

**MASCIALE**. Le ultime parole dell'onorevole Sottosegretario mi trovano consenziente, anche perchè abbiamo raggiunto un compromesso: non vorrei che tutto il lavoro finora compiuto tra tutti i Gruppi politici andasse perduto.

Il punto sul quale siamo stati d'accordo è proprio quello del compromesso e su que-

sta linea ci siamo accordati nel voler chiudere la partita. Indubbiamente il problema sollevato dal collega Bernardinetti deve essere considerato, ma in una prospettiva futura; in questo momento il suo ordine del giorno potrebbe suonare soltanto sconfessione dell'operato della Sottocommissione e di ciascun Gruppo politico.

**BOLETTIERI**. A maggior tranquillità del senatore Bernardinetti, una volta che accettasse di ritirare l'ordine del giorno, vorrei aggiungere che la stessa Associazione ha ben compreso gli sforzi compiuti dalla Commissione e dal Governo e, in definitiva, è abbastanza soddisfatta di come è stato risolto il problema.

**PRESIDENTE**. Senatore Bernardinetti, mantiene l'ordine del giorno?

**BERNARDINETTI**. Lo ritiro.

**BORSARI**. Devo dichiarare che non avrei accettato la netta contrapposizione posta dall'ordine del giorno Bernardinetti tra una categoria e l'altra; però il problema rimane lo stesso ed è quello di un giusto e serio adeguamento del trattamento pensionistico anche per le pensioni indirette. In merito a questo problema che — ripeto — rimane aperto, il Gruppo al quale appartengo si riserva di proporre un apposito provvedimento al Parlamento.

**PRESIDENTE**. Passiamo ora all'ordine del giorno presentato dai senatori Cipellini, Avezzano Comes, Borsari, Buzio, Masciale e Segnana, di cui do lettura: « La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge sulle pensioni di guerra, poichè l'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, prevede che la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni e infermità si comprovi attraverso la documentazione dell'avvenuto ricovero in ospedale del richiedente; tenuto conto che per le categorie dei partigiani combattenti tale condizione non è quasi mai verificabile, impegna il Governo a presentare un provvedimento di legge di modifica dell'articolo 89 succitato nel quale la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni

ed infermità che si assumono conseguenti al servizio di partigiano combattente sia validamente eseguita in qualunque momento e che a tal fine siano valide anche le dichiarazioni rilasciate dai comandanti, dai medici delle formazioni partigiane e da almeno quattro testimoni ».

**B O R S A R I .** Prima di passare alla votazione di questo ordine del giorno mi vedo costretto a fare una dichiarazione preliminare poichè sono firmatario di alcuni emendamenti in proposito.

Per quanto riguarda la percentuale tabellare ritengo fondata la richiesta fatta e penso che non sussista motivo di incompatibilità tra il sistema tabellare e quello del riferimento alle percentuali di invalidità sulle pensioni, che ho già spiegato. Per non pregiudicare, comunque, una eventuale possibilità di ripensamento, ritiro l'emendamento.

Per quanto si riferisce all'articolo relativo all'indennità integrativa speciale, vorrei far notare al Governo che l'emendamento non reca la mia firma soltanto, o della mia parte, ma è opera di tutta la Commissione; ho ben capito che lei, onorevole Sottosegretario, è d'accordo nel rivedere quel problema, ma ritengo che la decisione finale spetti alla Commissione. Io sono del parere di insistere su quell'emendamento, in quanto la discriminazione di cui lei parla sussiste oggi, ed effettivamente esistono tanti casi in cui quella discriminazione può essere riscontrata. Tuttavia devo anche ricordare che esiste una legge della Repubblica italiana che riguarda i mutilati e invalidi per servizio per i quali è previsto quel testo che la Sottocommissione ha fatto proprio. Quindi la discriminazione grossa noi la faremmo dimenticando che un'altra categoria ha beneficiato — a queste condizioni — dell'indennità integrativa e questo deve restare all'attenzione del Governo.

Sull'ultimo emendamento, quello relativo ai partigiani, mi dichiaro disponibile al suo ritiro a condizione che il Governo accetti — e non come raccomandazione — quell'ordine del giorno che abbiamo presentato unitariamente e che il Presidente Martinelli ha testè letto.

**T R A B U C C H I .** Vorrei far osservare sia al senatore Borsari sia al Governo che il problema non può essere formulato in questa maniera. È vero che esiste il problema dei partigiani, ma esiste anche quello dei feriti che sono stati curati negli ospedali greci e per i quali non esiste più la documentazione; esiste anche per i feriti della Africa settentrionale per i quali anche è inesistente la documentazione. Allora il problema della prova non può essere affrontato nel senso che chi è colpito oggi da tubercolosi deve portare la testimonianza che, sì, in effetti in Africa o in Grecia aveva la tosse, bensì deve dimostrare che la cura è stata effettuata entro i cinque anni stabiliti dalla legge, ma in condizioni tali per le quali è impossibile, oggi, fornire la prova. Non dimentichiamo, infatti, che il partigiano colpito da una fucilata, certamente non è andato all'ospedale a farsi curare e lo stesso dicasi per quei combattenti che sono stati magari curati in un ospedale inglese dopo essere stati fatti prigionieri in Africa o in Grecia e dei quali, pertanto, è ovvio che oggi manchi la documentazione. Allora per questi casi si deve ammettere la prova; ma non la prova che la malattia di adesso è ricollegata a fenomeni accaduti trenta anni fa, perchè questa diventa una prova diabolica o vana; vana, se le si crede a qualunque costo, diabolica, se se ne deve dare la dimostrazione; ma una prova che si riferisca alla cura effettuata per una determinata malattia, dopo di che il giudizio sulla consequenzialità ne deriva con una certa facilità.

**B O R S A R I .** Siamo d'accordo.

**T R A B U C C H I .** In questo senso, evidentemente, il Governo può senz'altro promettere di studiare una formula che venga incontro — con l'esperienza fornita dagli uffici che hanno visto migliaia e migliaia di casi del genere — a queste necessità, sulla quale formula si potrà poi congegnare un apposito disegno di legge.

**S I N E S I O ,** sottosegretario di Stato per il tesoro. In questo senso sono d'accordo.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)96<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1971)

B O R S A R I . Purchè ci sia un impegno preciso del Governo nel senso indicato dal senatore Trabucchi.

S I N E S I O , sottosegretario di Stato per il tesoro. Certo, a studiare l'intera materia.

B O R S A R I . Quindi l'ordine del giorno va modificato nella parte finale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, i quali, se non si fanno osservazioni, avverranno sul testo unificato elaborato dalla apposita Sottocommissione.

Ne do lettura:

Art. 1.

*(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)*

Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

A decorrere dal 1° luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

*(È approvato).*

Art. 2.

*(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria con o senza assegno di superinvalidità)*

Agli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non reversibile, nelle seguenti misure:

Tabella E, lettera A-bis n. 2,	
comma secondo . . . . .	L. 720.000
Tabella E, lettera B . . . . .	» 540.000

Tabella E, lettera C . . . . .	» 336.000
Tabella E, lettera D . . . . .	» 252.000
Tabella E, lettera E . . . . .	» 210.000
Tabella E, lettera F . . . . .	» 168.000
Tabella E, lettera G . . . . .	» 151.200

1<sup>a</sup> categoria senza assegno di superinvalidità . . . . . » 84.000

*(È approvato).*

Art. 3.

*(Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime)*

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Le « Avvertenze alle tabelle A e B », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

*(È approvato).*

Art. 4.

*(Assegni di cumulo)*

All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando con una invalidità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1<sup>a</sup> categoria e per coesistenza di una infermità di 2<sup>a</sup> categoria.

Ove con una invalidità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria coesistano infermità ugualmente

ascrivibili alla 1<sup>a</sup> categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella *F* ».

(È approvato).

#### Art. 5.

#### (Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge è accordata di ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera <i>A</i>	. . . . .	L. 84.000
» <i>A-bis</i> n. 1	. . . . .	» 72.000
» <i>A-bis</i> n. 2 e n. 3	. . . . .	» 51.500
» <i>B</i>	. . . . .	» 45.000
» <i>C</i>	. . . . .	» 40.000
» <i>D</i>	. . . . .	» 35.000
» <i>E</i>	. . . . .	» 30.000
» <i>F</i>	. . . . .	» 25.000
» <i>G</i>	. . . . .	» 20.000

Per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennità è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Lettera <i>A</i>	. . . . .	L. 81.000
» <i>A-bis</i> n. 1	. . . . .	» 69.000
» <i>A-bis</i> n. 2 e n. 3	. . . . .	» 48.500
» <i>B</i>	. . . . .	» 42.000
» <i>C</i>	. . . . .	» 37.000
» <i>D</i>	. . . . .	» 32.000
» <i>E</i>	. . . . .	» 27.000
» <i>F</i>	. . . . .	» 22.000
» <i>G</i>	. . . . .	» 17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*; *A-bis* nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000, per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A*; *A-bis* n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti Istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro Ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali Enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

SEGNANA, *f.f. relatore alla Commissione*. Il testo di questo articolo non è quello approvato dalla Sottocommissione ma uno che tiene conto delle prese di posizione delle Associazioni nazionali, sul quale, peraltro, penso che potremmo essere tutti d'accordo. Vorrei tuttavia che fosse precisato che la possibilità prevista dal quarto comma, ossia che determinate categorie di pensionati hanno facoltà di ottenere l'accompagnatore militare, costituisce un diritto.

BORSARI. Giusto. Per cui sarebbe opportuno sostituire le parole: « possono ottenere » con le altre: « hanno diritto di ottenere ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è in me alcuna volontà di svuotare il contenuto della legge, però sinceramente devo dire che non vedo differenza nelle due espressioni.

S E G N A N A , *f.f. relatore alla Commissione*. Potremmo anche lasciare invariato il testo dell'articolo in esame, ma facendo risultare dagli atti che l'interpretazione autentica del quarto comma è che la possibilità di chiedere comporta il diritto ad ottenere l'accompagnatore militare.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

B O R S A R I . C'è anche la questione dei 100.000 abitanti di cui al quinto comma. Non potrebbe il Governo accettare di sostituire 100.000 con 50.000?

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per cortesia non ricominciamo a modificare tutto.

B O R S A R I . Va bene.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, con il chiarimento delucidativo dell'esatto significato del quarto comma, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria)

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

(È approvato).

#### Art. 7.

(Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra)

I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

(È approvato).

#### Art. 8.

(Esonero dal servizio militare)

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.

(È approvato).

#### Art. 9.

(Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti)

Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 10.

(Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria)

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, numero 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

S E G N A N A , *f.f. relatore alla Commissione*. Anche a questo proposito è opportuna una precisazione interpretativa. Ossia che, parlando di assegni, si intende fare riferi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

mento a tutti gli assegni goduti dai mutilati e invalidi.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo. Tutti gli assegni già previsti dall'articolo 43 citato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

*(Indennità speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)*

All'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo ».

(È approvato).

#### Art. 12.

*(Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore)*

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« È data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 100 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del con-

venzionato entro un limite massimo di lire 180.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

(È approvato).

#### Art. 13.

*(Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale)*

I provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali saranno riesaminati, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della Procura generale della Corte dei conti, dal Ministero del tesoro.

Qualora per effetto del predetto riesame il Ministro del tesoro emetta altro decreto che modifichi o revochi in tutto o in parte quello impugnato, concedendo trattamento più favorevole, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti si estingue ove l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla relativa notificazione.

Il provvedimento emesso dal Ministro del tesoro in sede di riesame deve essere tempestivamente comunicato al procuratore generale della Corte dei conti.

L'estinzione del giudizio è dichiarata con ordinanza in camera di consiglio su richiesta del procuratore generale.

Contro l'ordinanza di estinzione le parti interessate possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla notificazione con ricorso depositato alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra. Sul reclamo si pronuncia la Corte dei conti con procedura ordinaria.

(È approvato).

#### Art. 14.

*(Attribuzioni del Ministro del tesoro e del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra)*

Al Comitato di liquidazione, di cui all'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313,

sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 15.

È in facoltà del Ministro del tesoro di interpellare il Comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.

Allo stesso Ministro del tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al Comitato medesimo dalla presente legge.

I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

(È approvato).

#### Art. 15.

##### *(Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra)*

L'articolo 90 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.

Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennità di guerra sono trasmessi, con allegati i documenti giustificativi, al Comitato di cui al successivo articolo 91, non oltre il termine di 30 giorni dalla data della relativa emanazione. Il Comitato procede all'esame di merito e di legittimità dei provvedimenti emessi, ai fini dell'approvazione dei provvedimenti medesimi.

All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti degli assegni liquidati.

Nel caso in cui il Comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.

Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del Comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al Comitato; ove il Comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformità della deliberazione del Comitato medesimo.

I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonchè quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorità che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal successivo articolo 112.

Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro del tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del Comitato di liquidazione di cui all'articolo 91 della presente legge ».

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

## Art. 16.

*(Assegno di incollocabilità)*

Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

« Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90 ».

*(E approvato).*

## Art. 17.

*(Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra)*

Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi dal direttore generale o dalle Direzioni provinciali del tesoro, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.

Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti dal Ministro del tesoro, su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

*(E approvato).*

## Art. 18.

*(Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale)*

I provvedimenti concessivi di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale in base alla presente legge, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando le concessioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui

al primo comma dell'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La revoca o la modifica di cui al precedente comma è disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del Comitato di liquidazione, verso abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 105 e 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

*(È approvato).*

## Art. 19.

*(Ricorso alla Corte dei conti)*

Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'istanza di riassunzione dovrà da uno o più eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente.

Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verrà dichiarato estinto.

La decisione di estinzione del giudizio sarà pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale ».

*(È approvato).*

## Art. 20.

*(Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento)*

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la rela-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

tiva istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonchè di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia.

Terminata l'istruttoria, il Procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente ».

**TRABUCCHI.** Secondo me occorre distinguere il caso in cui, terminata la istruttoria, il procuratore generale decida per l'accoglimento o il rigetto del ricorso. Nel caso di accoglimento, vanno bene le conclusioni orali. Nel caso di rigetto direi che debba procedere a comunicazioni scritte, in quanto non sempre le parti hanno in questi casi la possibilità di disporre di legali o di accedere agli uffici per conoscere l'esito del ricorso. In sostanza, direi di modificare come segue l'ultimo comma: « Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole ».

**AVEZZANO COMES.** Giustissimo.

**SINESIO**, sottosegretario di Stato per il tesoro. D'accordo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 21.

(Decorrenza benefici)

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella C, detratto l'im-

porto del soppresso assegno integrativo già previsto dall'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e assorbito nella tabella stessa, verranno così corrisposti:

a) per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria:

50 per cento dal 1º luglio 1971;

50 per cento dal 1º luglio 1972;

b) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª:

30 per cento dal 1º luglio 1971;

30 per cento dal 1º luglio 1972;

40 per cento dal 1º luglio 1973.

L'assegno speciale annuo per gli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2, l'aumento dell'assegno complementare e dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui agli articoli 1, secondo comma, e 5 della presente legge verranno corrisposti nella misura del 50 per cento dal 1º luglio 1971 e per il rimanente 50 per cento dal 1º luglio 1972.

Le maggiori misure dell'aumento d'integrazione di cui all'articolo 6 e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono concesse a decorrere dal 1º luglio 1971.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla presente legge verranno corrisposti nelle seguenti misure percentuali ed alle decorrenze sottoindicate:

40 per cento dal 1º luglio 1971;

20 per cento dal 1º luglio 1972;

40 per cento dal 1º luglio 1973.

L'indennità speciale annua per le vedove e per gli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata, ad istanza di parte, dall'anno 1971.

Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta li-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

bera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla Direzione provinciale del tesoro, nella cui competenza rientra l'adozione dei relativi provvedimenti.

Se la domanda è presentata dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Vi è ora il seguente articolo 21-bis, sottoscritto da tutti i componenti della Sottocommissione:

« Per accelerare gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro del tesoro provvederà, con appositi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

**S I N E S I O ,** sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21-bis, non accolto dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 22.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1º gennaio dell'anno

successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

#### Art. 23.

(Onere di bilancio  
e copertura finanziaria)

Ai fini dei miglioramenti economici, di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1971 è aumentata di lire 15 miliardi dal 1º luglio 1971 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente, resta stabilita in lire 12 miliardi a partire dal 1º luglio 1972 ed in lire 10 miliardi e 250 milioni a partire dal 1º luglio 1973.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 24.

(Indennità integrativa speciale)

A decorrere dal 1º gennaio 1973 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra.

La misura dell'indennità integrativa speciale verrà determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nell'anno 1972 rispetto al 1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Nei confronti degli invalidi ascritti alla prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il calcolo

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)96<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1971)

per determinare l'importo dell'indennità speciale sarà effettuato su una base mensile di lire 32.000. L'indennità così stabilita è concessa agli invalidi ascritti alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> categoria rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle tabelle *G, I, M, O, S* e *T* allegate alla presente legge e per i titolari del trattamento di cui alla tabella *L* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, l'indennità di cui al presente articolo verrà calcolata sui trattamenti pensionistici base previsti dalle predette tabelle entro il limite massimo di lire 32.000 mensili.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. Tuttavia, qualora la predetta indennità risulti più favorevole di quella fruita dagli interessati ad altro titolo, gli interessati medesimi possono optare per l'indennità integrativa speciale prevista dal presente articolo.

**B O R S A R I .** Noi avremmo elaborato un testo sostitutivo, poichè riteniamo che nell'articolo testè letto si operi una sperequazione per quanto riguarda gli invalidi per servizio.

**B U Z I O .** L'articolo 24 è stato elaborato tenendo conto di tutte le osservazioni avanzate da parte degli uffici e del Ministero. Ora l'emendamento comporterebbe una ulteriore spesa, mentre noi ci siamo chiaramente impegnati nella precedente riunione, con l'onorevole Sottosegretario, a non richiedere esborsi aggiuntivi, per cui prego il collega Borsari di non insistere.

**B O R S A R I .** Non insisto

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli annessi allegati:

#### AVVERTENZE ALLE TABELLE *A* e *B*

a) — Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, applicabile per le tabelle *A* e *B*, annesse alla predetta legge, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E* di cui alla presente legge, avendo detta elencazione « carattere tassativo », come del resto già sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti salvo nei casi previsti dalla lettera *B*) n. 2 e dalla lettera *F*) n. 8.

Le parole « grave », « notevole » usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con l'espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) — Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) — L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni del *visus* (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (*V*) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a 5 metri	$V = 5/5$	ossia	$V = 1$	(normale)
» 7,5	» $V = 5/7,5$	»	$V = 2/3$	
» 10	» $V = 5/10$	»	$V = 1/2$	
» 15	» $V = 5/15$	»	$V = 1/3$	
» 20	» $V = 5/20$	»	$V = 1/4$	
» 30	» $V = 5/30$	»	$V = 1/6$	
» 40	» $V = 5/40$	»	$V = 1/8$	
» 50	» $V = 5/50$	»	$V = 1/10$	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a  $5/40$ , ossia  $V = 1/8$ . Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a  $5/50$  ( $V = 1/10$ ), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'indi-

duo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a  $2/50$ , ossia  $V = 1/25$ .

Al disotto di  $1/50$  — frazione che esprime un *visus* con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a cinquanta metri — la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ( $V =$  dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus*); conseguentemente si considerano come nei casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il *visus* corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il *visus* non corretto.

d) — Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) — Le affezioni polmonari ed extrapulmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

f) — Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquidava in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari » va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto

dal punto di vista anatomico-funzionale e fisiopatologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione di « perdita parziale » dell'organo superstite (« ... venga a perdere ... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

g) — Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone nell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

(Sono approvate).

TABELLA C

GRADI MILITARI	C A T E G O R I E							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa . .	540.000	486.000	432.000	378.000	324.000	270.000	216.000	162.000
Ufficiali inferiori . . . .	621.000	558.900	496.800	434.700	372.600	310.500	248.400	186.300
Ufficiali superiori . . . .	683.100	614.790	546.480	478.170	409.860	341.550	273.240	204.930
Ufficiali generali . . . .	751.410	676.269	601.128	525.987	450.846	375.705	300.564	225.423

(È approvata).

## TABELLA E

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615.

(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

(È approvata).

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 310.000)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 300.000)

## TABELLA F

CUMULO	Importi annui (Lire)	
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	1.500.000	Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A . . . 600.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . .	1.100.400	Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A . . . 510.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	900.000	Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A . . . 456.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E . . . .	720.000	Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A . . . 402.000
		Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A . . . 348.000
		Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A . . . 294.000
		Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A . . . 240.000
		Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A . . . 174.000

(È approvata).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

## VEDOVE ED ORFANI

## TABELLA G

Sottufficiali e truppa . . . . .	341.400
Ufficiali inferiori . . . . .	358.320
Ufficiali superiori . . . . .	371.400
Ufficiali generali . . . . .	377.040

## TABELLA I

Sottufficiali e truppa . . . . .	393.840
Ufficiali inferiori . . . . .	412.440
Ufficiali superiori . . . . .	426.000
Ufficiali generali . . . . .	432.480

GENITORI, COLLATERALI  
ED ASSIMILATI  
Pensioni normali

## TABELLA M

Sottufficiali e truppa . . . . .	210.000
Ufficiali inferiori . . . . .	222.120
Ufficiali superiori . . . . .	231.480
Ufficiali generali . . . . .	248.880

*(È approvata).*

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Anderlini, Avezzano Comes, Buzio, Segnana, Masciale e Borsari:

« Il Senato,

poichè l'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, prevede che la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni ed infermità si compri attraverso la documentazione dell'avvenuto ricovero in ospedale del richiedente, tenuto conto che per i partigiani e per alcune altre categorie tale condizione è raramente verificabile,

impegna il Governo a studiare e a predisporre un provvedimento che consenta di superare le difficoltà che incontrano coloro che non sono in grado di comprovare l'avvenuto ricovero in ospedale ».

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

## TABELLA O

Sottufficiali e truppa . . . . .	261.840
Ufficiali inferiori . . . . .	274.800
Ufficiali superiori . . . . .	283.800
Ufficiali generali . . . . .	300.840

GENITORI  
Pensioni speciali

## TABELLA S

Sottufficiali e truppa . . . . .	132.960
Ufficiali inferiori . . . . .	137.040
Ufficiali superiori . . . . .	140.160
Ufficiali generali . . . . .	145.920

## TABELLA T

Sottufficiali e truppa . . . . .	147.480
Ufficiali inferiori . . . . .	151.800
Ufficiali superiori . . . . .	154.800
Ufficiali generali . . . . .	160.440

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

S E G N A N A , *f. f. relatore alla Commissione.* Poichè è iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 210, contenente integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti per fatti attinenti alla guerra, di iniziativa del senatore Trabucchi, vorrei chiarire che esso non può ritenersi assorbito dal testo in discussione.

B O R S A R I . Il Gruppo comunista, pur ritenendo inadeguato il provvedimento, sia perchè non corrisponde alle giuste esigenze delle categorie interessate, specie dei congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra, e per quanto riguarda un effettivo congegno di scala mobile, sia perchè dilaziona

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (18 maggio 1971)

in tre esercizi la effettiva concessione di un miglioramento peraltro insufficiente, considera i risultati raggiunti il frutto di un proficuo lavoro costruito in una serrata dialettica tra Governo, categorie interessate e Parlamento; lavoro che ha permesso di superare in gran parte, anche se non pienamente, il grosso divario tra le disponibilità dichiarate inizialmente dal Governo e le richieste presentate dalle associazioni, contenute nei vari disegni di legge di iniziativa parlamentare, tra i quali sono quelli dei senatori comunisti Borsari ed altri e Bertone ed altri; pertanto, precisato il proprio impegno di riproporre al Parlamento i problemi rimasti irrisolti, esprime il proprio voto favorevole al testo all'esame della Commissione.

**L I V I G N I .** Noi votiamo a favore poichè le norme in discussione rappresentano dei concreti passi in avanti rispetto alla vigente normativa. Oltre tutto dobbia-

mo rilevare con soddisfazione che si è trovato un nuovo modo positivo di lavorare, che auspichiamo divenga possibile nel maggior numero dei casi, quando si tratti di disegni di legge di una certa portata.

**P R E S I D E N T E .** A mia volta desidero ringraziare il Governo, la Sottocommissione, i relatori Zugno e Segnana e tutti i colleghi per il proficuo lavoro compiuto.

Avverto che il testo approvato assumerà il seguente titolo: « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI